



Regolamento elettorale

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione o di rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione Fiab MarcianiseInBici di seguito indicata "MarcianiseInBici", secondo i principi dello Statuto vigente.

Art. 2 - Inviti alla presentazione di candidature entro e non oltre dieci giorni antecedenti le elezioni.

Il Presidente di MarcianiseInBici invita i soci iscritti a presentare le proprie candidature, su modulo appositamente predisposto, per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Soggetti abilitati alle candidature.

Le candidature possono essere presentate per iscritto su modulo appositamente predisposto, da far pervenire via email ufficiale entro il decimo giorno antecedente alla riunione dell'Assemblea in cui si svolgeranno le elezioni e le nomine; la data e l'ora di ricevimento è comunicata tramite email a tutti i soci. Le candidature validate saranno pubblicate sul sito internet di MarcianiseInBici almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Art. 4 - Requisiti dei candidati

Possono essere candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo i soci MarcianiseInBici che abbiano i seguenti requisiti:

- maggiore età;
- possesso dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali nei 5 anni precedenti la candidatura;
- assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio;
- essere in regola con l'iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale;
- dichiarare il vero, pena l'esclusione dall'elettorato passivo.

Art. 7 - Assenza o carenza di candidature (cooptazione candidati)

In caso di assenza o carenza di candidature, alle relative proposte provvede il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo in carica.

Art. 8 - Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è formata da tre persone e viene nominata il giorno stesso dall'assemblea. Essa deve coordinare e controllare il corretto svolgimento della procedura di voto.

La Commissione Elettorale nominata, elegge al proprio interno il Presidente.

Art. 9 - Operazioni di accertamento degli aventi diritto alle votazioni.

La registrazione degli elettori all'Assemblea e il contestuale diritto alle votazioni sono accertate dalla Commissione Elettorale coadiuvate dal personale di MarcianiseInBici.

Art. 10 - Modalità di votazione

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto, a mezzo di schede predisposte con nome e cognome completi, preventivamente distribuite agli elettori e ai delegati aventi diritto.

Le schede sono timbrate e siglate dal Presidente della Commissione elettorale.

Art. 11 - Operazioni di voto

Gli elettori dopo aver votato depongono le schede in apposita urna.

Art. 12 - Spoglio delle schede

Dichiarate terminate le votazioni, la Commissione Elettorale, verifica che il loro numero non sia superiore a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.

Art. 13 - Nullità di schede

Sono dichiarate nulle le schede che:

- esprimano un numero di voti superiore a quello previsto;
- non permettano di interpretare la volontà dell'elettore.

Art. 14 – Preferenze di voto

Nelle elezioni del Consiglio Direttivo, ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti non superiore ad un terzo dei componenti da eleggere, arrotondato all'unità superiore.

Risulteranno eletti alle cariche sociali coloro che totalizzeranno il maggior numero di preferenze.

Art. 15 – Scrutinio

Al termine di ogni scrutinio, la Commissione elettorale annuncia l'esito delle votazioni:

- Numero elettori aventi diritto;
- Voti espressi validi: - Schede bianche; - Schede nulle;
- Voti conseguiti dai singoli candidati.

Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto il maggiore numero di voti; in caso di parità prevale il candidato più anziano di età (anagrafica).

I candidati eletti non possono far parte del Collegio dei Sindaci Revisori. Non è preclusa l'elezione di candidato non presente all'Assemblea per giustificato motivo.

I candidati eletti, seduta stante o nei tre giorni successivi alle elezioni devono per iscritto:

- comunicare l'eventuale rinuncia alla carica,
- comunicare l'accettazione.

Art. 16 - Insediamento degli organi

Acquisito il verbale delle operazioni elettorali da parte della Commissione Elettorale, il Comitato Direttivo neo-eletto nella sua prima seduta, adotta un atto d'insediamento dei nuovi organi. L'atto di insediamento dei loro mandati determina la data di inizio di esercizio delle funzioni degli organi nonché la futura data di cessazione del mandato.

Art. 17 - Sostituzioni

Qualora vi siano, in corso di mandato, membri dimissionari o decaduti, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, a parità di voti, prevale il più anziano di età.

Nel caso non risultino membri eletti dall'Assemblea, nella prima Assemblea utile si dovranno deliberare le nuove nomine. Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del mandato.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica dalle prossime prime elezioni.

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento allo Statuto vigente.